



COMUNE DI PIANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

Cap. 24060 – Telefono 035.979082 – Fax 035.979222

e-mail: info@comune.pianico.bg.it

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 07 del 14.04.2015

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a

imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Pianico, partecipa al capitale delle seguenti società:

1. UNIACQUE S.P.A. con sede a Bergamo, con una quota del 100%;
2. VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.- con sede a Trescore Balnerario (BG), con una quota del 51% del capitale sociale;
3. TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L. – con sede a Sulzano (BS) con una quota del 12% del capitale sociale;

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Pianico, oltre a far parte della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Z.O. n. 7 di Lovere, partecipa al Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dell'Oglio con sede a Bergamo (51 Comuni associati).

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. UNIACQUE S.P.A.

Il comune è proprietario di 2.754 azioni di Uniacque Spa pari allo 0,14% del capitale sociale.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.06.2006.

Uniacque Spa è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la gestione in house del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della provincia di Bergamo per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra la società e l'Ato è stato sottoscritto il 1 agosto 2006 e successivamente integrato il 4 giugno 2007.

La società Uniacque Spa ha ottenuto, per decisione unanime dell'Autorità d'ambito di Bergamo, l'affidamento della gestione in house del servizio idrico integrato (S.I.I.).

Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l'ente o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente/enti che la controllano.

UNIACQUE Spa corrisponde esattamente a questa tipologia.

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico")

E' conseguentemente intenzione dell'Amministrazione Comunale continuare a mantenere la partecipazione nella società Uniacque Spa.

2. VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

La Val Cavallina Servizi Srl è partecipata dal Comune di Pianico per lo 0,88% del capitale sociale.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.06.2008

La Val Cavallina Servizi Srl è una società multipartecipata alla quale partecipano 32 soci, tutti pubblici, di cui n. 29 comuni, l'Unione dei Comuni Media Val Cavallina, il Consorzio Servizi della Val Cavallina (che possiede la quota del 69,2918%), e la società SE.T.CO spa (che possiede la quota del 10,1572% del capitale sociale).

Essa rappresenta un valido strumento operativo dei comuni associati per l'esercizio sovracomunale di alcuni funzioni fondamentali.

Dati al 31.12.2013:

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 53

Attività svolte

L'oggetto sociale è la gestione di servizi pubblici locali e sovracomunali riguardanti principalmente gli enti pubblici locali che la controllano ai sensi degli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

La società opera principalmente nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La società detiene le seguenti partecipazioni in altri organismi societari :

- Inerti System Ecology Srl, con sede in Casazza (BG) Via Prato Pieve, 21 - quota del 40% del capitale sociale

- E.S.CO Comuni Srl, con sede in Trescore Balneario, in Piazza Salvo D'acquisto, n. 80 - quota del 40% del capitale sociale

-

Attualmente la Società Val Cavallina Servizi Srl è affidataria per il Comune di Pianico del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di gestione dell'isola ecologica, e dello spazzamento delle strade.

È intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione nella Società Val Cavallina Servizi Srl.

3.TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.

La società TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO Srl è partecipata dal Comune di Pianico per lo 0,66% del capitale sociale.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.06.1993.

La società Tutela Ambientale del Sebino Srl detiene unicamente una partecipazione nella società bresciana AOB2 S.r.l. di Rovato, per una quota pari al 5,45% del capitale sociale.

Attività svolte

L'oggetto sociale è la gestione di servizi pubblici locali e sovracomunali riguardanti principalmente gli enti pubblici locali che la controllano ai sensi degli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, in particolare:

A) La gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato.

B) L'attuazione di tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, nonché associandosi con altri soggetti pubblici, ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per la realizzazione di quanto connesso anche indirettamente con l'oggetto sociale.

La società potrà altresì provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al punto A).

Attualmente tutte le immobilizzazioni materiali, fatta eccezione per il fabbricato adibito a sede della Società ed alle attrezzature per ufficio, pur facendo parte del patrimonio della Società Tutela Ambientale del Sebino Srl, sono state date in concessione amministrativa a titolo gratuito alle Società che gestiscono il servizio idrico integrato rispettivamente per le zone di Brescia e Bergamo, AOB2 srl e UNIACQUE spa.

Relativamente alle funzioni svolte in favore del Comune di Pianico, ad oggi la Società Tutela Ambientale del Sebino Srl non è affidataria di alcun servizio, in quanto trattasi di funzioni rientranti nell'ambito del servizio idrico integrato ora attribuite al gestore unico Uniacque Spa.

Tenuto conto dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 che stabilisce il divieto di partecipazione in società e invita alla dismissione delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni, si propone la dismissione della partecipazione nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl, e la successiva stipula di una convenzione tra i comuni associati per la gestione delle risultanze immobiliari ammontanti al 31.12.2013 a circa € 21.500.000,00.